

Comune di Cutrofiano Provincia di Lecce



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DELLA CONVIVENZA CIVILE IN CITTÀ

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 27/08/2013

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

PARTE PRIMA

Art. 2 Definizioni

TITOLO II SICUREZZA URBANA

- Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini
- Art. 4 Comportamenti vietati
- Art. 5 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici
- Art. 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste
- Art. 7 Accensione dei falò tradizionali
- Art. 8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art. 9 Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 10 Cortei e processioni
- Art. 11 Sicurezza degli edifici pubblici o privati. Manutenzione dei cortili
- Art.12 Protezione a fabbricati, pozzi, cisterne e simili
- Art.13 Pulizia del suolo
- Art.14 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Art.15 Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali

TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

- Art. 16 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico e di appartenenza
- Art. 17 Smaltimento dei rifiuti
- Art. 18 Vendita di bevande in bottiglie di vetro
- Art. 19 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali
- Art. 20 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art. 21 Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario
- Art. 22 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico
- Art. 23 Attività ludiche nei luoghi pubblici
- Art. 24 Recinzione e manutenzione dei terreni
- Art. 25 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
- Art. 26 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri
- Art. 27 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde
- Art. 28 Canali e scoline

TITOLO IV TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

- Art.29 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art.30 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
- Art.31 Rumori e schiamazzi in sede stradale

Art.32 Abitazioni private e regolamenti condominiali

TITOLO V ATTIVITA' LAVORATIVE

- Art.33 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art.34 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi
- Art.35 Modalità di esposizione di merci sul suolo pubblico
- Art.36 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune
- Art.37 Manifestazioni temporanee. Luminarie

TITOLO VI SANZIONI

- Art.38 Sistema sanzionatorio
- Art.39 Sanzioni
- Art.40 Ripristino o rimozione delle opere abusive

SECONDA PARTE

TITOLO VII AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

- Art.41 Mediazione sociale ed educazione alla legalità
- Art.42 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale
- Art.43 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
- Art.44 Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità
- Art.45 Entrata in vigore del Regolamento. Abrogazioni.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi speciali vigenti, disciplina le norme ed i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Cutrofiano, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire l'esercizio delle libertà di ciascuno nel rispetto di quelle di tutti gli altri consociati. In particolare, il regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone od alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, favorire e promuovere la qualità della vita ed il benessere della collettività.
- 2. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale, con estensione agli spazi e luoghi privati, spazi e luoghi soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
- 3. Il regolamento si suddivide nelle seguenti parti:

PRIMA PARTE

Titolo II - Sicurezza urbana.

Titolo III - Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza.

Titolo IV - Tranquillità delle persone.

Titolo V - Attività lavorative.

Titolo VI – Sanzioni.

SECONDA PARTE

Titolo VII - Azioni di convivenza civile e coesione sociale.

PRIMA PARTE

Art. 2 – Definizioni

- 1. Nella prima parte del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
- a) La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti, il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti con la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
- b) La convivenza civile definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

- c) La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità della vita nel territorio urbano.
- d) *Le attività lavorative* si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

Art. 3 – Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4 - Comportamenti vietati

- 1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
- a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine;
- c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati;
- d) vendere in forma itinerante, giochi pirici o altri artifici pirotecnici.

Art. 5 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

- 1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
- 2. E' vietato:
- a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
- b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
- c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
- d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
- e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.
- 3. La raccolta di fondi o altro materiale a scopo umanitario da parte delle ONLUS, è soggetta alla preventiva comunicazione da inoltrare al Settore Vigilanza del Comune, con almeno cinque giorni di anticipo, riportante le generalità dei soggetti incaricati. Qualora pervengano più richieste per la medesima giornata, potrà essere autorizzata l'associazione che ha avanzato per prima l'istanza. Il personale preposto dovrà esporre in modo visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'associazione. E' in ogni caso vietato esercitare la raccolta, in prossimità di scuole, luoghi sacri e luoghi di cura.

Art. 6 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

- 1) È vietato bruciare materiali o accendere fuochi nel centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 2) È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, paglia od altri residui legnosi, scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, o dalla ripulitura di prati e giardini.
 - 3. È inoltre vietata la combustione di:
 - materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola, sia umido che secco, fatte salve eventuali deroghe previste dalle norme fitosanitarie;
 - pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..;
 - combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.
- 4. E' vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
- 5. E' vietato, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.

Art. 7 – Accensione dei falò tradizionali

- 1.Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono derogate, in occasione della ricorrenza del 17 febbraio, dalle disposizioni del presente articolo. Il 17 febbraio di ogni anno, in occasione della ricorrenza di S. Antonio delle "Focare", festa tradizionale del luogo, è consentita l'accensione di piccole "focare" da parte di comitati spontanei di cittadini, associazioni culturali e religiose.
- 2. L'accensione dei tradizionali falò e fuochi all'aperto in occasione della festa di "Sant'Antonio te le focare" del 17 febbraio di ogni anno, dovrà effettuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) singoli cittadini, associazioni o gruppi di vicinato, che intendono organizzare un falò, dovranno presentare apposita istanza al Comune, utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comando Polizia Locale, entro e non oltre il 14 febbraio di ogni anno. Nell'istanza dovrà essere individuato il nome del responsabile a pena di nullità.
- b) Le "focare "non dovranno superare i mt. 1,50 di diametro e mt. 2,00 d'altezza e non dovranno essere bruciate più di 8 fascine contemporaneamente. I falò dovranno essere presidiati e controllati dal responsabile.
- c) Potranno essere utilizzati esclusivamente materiali vegetali provenienti dalle pratiche agronomiche della potatura;
- d) Deve essere interdetta alle persone, un'area attorno al fuoco adeguata a salvaguardare la sicurezza dei presenti;
- e) Qualora la situazione meteorologica sia sfavorevole all'accensione del falò, tale da costituire pericolo, il responsabile deve dare il segnale di interruzione allontanando i presenti. Potrà riprendere solo in caso di ritorno delle condizioni meteo favorevoli.
- f) I fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del responsabile dell'iniziativa o suo delegato, utilizzando se necessario opportuni presidi antincendio (quali estintori portatili).
- g) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di provvedere allo spegnimento.

- h) Il fumo non dovrà arrecare pericolo o disagio alla circolazione stradale o alla abitazioni limitrofe.
- i) Il fondo di posa in opera del falò, deve essere opportunamente protetto, a cura del responsabile della "focara", al fine di non determinare danni alla pavimentazione stradale. A tal fine dovrà essere creata una base costituita da materiale tufaceo, per l'intera superficie di deposito della legna.
- j) La rimozione di ogni residuo della combustione ed il materiale utilizzato come isolante sarà a cura del responsabile della focara, e dovrà essere effettuata entro le ore 10.00 del giorno successivo.
- k) I fuochi, regolarmente autorizzati, dovranno essere spenti entro le ore 23.00;

Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
- 2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
- 3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia, o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 9 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 10 - Cortei e processioni

- 1. I Cortei funebri, giungendo in automobile dal luogo ove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario preventivamente concordato con le Autorità, rispettando i divieti imposti e la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.
- 2. Le processioni o le altre manifestazioni religiose e civili, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

Art. 11 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati. Manutenzione dei cortili

- 1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato con le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
- 2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
- 3. I proprietari o locatari, hanno l'obbligo:
- a) di effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, facciate od altre parti strutturali, al fine di evitare la caduta sul suolo pubblico di qualsiasi componente dell'edificio a tutela della sicurezza dei passanti;
- b) di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale;
- c) di provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

- 4. Le aree cortilive ed i giardini dei fabbricati devono essere tenute in modo ordinato e decoroso, provvedendo alla costante manutenzione del verde eventualmente presente. E' vietato accatastare rifiuti di qualsiasi tipo. Il proprietario dovrà adottare ogni accorgimento idoneo ad evitare il proliferare di rettili, insetti, ratti od altri animali selvatici.
- 5. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
- 6. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
- 7. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

Art. 12 - Protezione a fabbricati, pozzi, cisterne e simili

- 1.E' fatto obbligo ai proprietari, detentori o possessori a qualsiasi titolo di strutture edilizie in disuso, in stato di abbandono, in precarie condizioni statiche o igienico-sanitarie, di adottare le necessarie cautele finalizzate ad impedirne l'accesso a terzi.
- 2.E' fatto divieto a chiunque di introdursi in immobili abbandonati, in precarie condizioni di staticità od igienico-sanitarie, siano essi di proprietà privata o pubblica.
- 3.I pozzi, le aperture di cave ipogee e le cisterne costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello accuratamente chiuso, in modo da evitare il libero accesso a chiunque, ovvero altre protezioni volte ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui le protezione manchino, i proprietari devono eseguire le opere di protezione necessarie ad evitare le situazioni di pericolo di cui sopra.

Le cave a cielo aperto, la cui coltivazione sia ultimata devono essere munite di argini idonei ad impedire l'accesso a chiunque. Gli argini devono essere mantenuti in perfetta efficienza.

Art. 13 - Pulizia del suolo

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine alla pulizia ed all'igiene dell'abitato, per garantire il mantenimento del decoro urbano è essenziale la collaborazione di tutti i cittadini.

A tal fine, il Comune promuove ed incentiva sistemi di premialità e concorsi a tema, volti ad incoraggiare i comportamenti virtuosi dei proprietari o conduttori di edifici o terreni la cui facciata è rivolta verso la strada (*frontisti*) che provvedono autonomamente:

- a) alla tempestiva rimozione della vegetazione spontanea e dei rifiuti che per effetto dell'azione del vento o per altre circostanze, si trovano sul tratto di marciapiede o di strada corrispondente alla facciata dell'edificio, per una profondità di almeno metri due.
- b) alla segnalazione tempestiva al Comando Polizia Locale, qualsiasi pericolo per i passanti (buche, insidie, ostacoli ecc.);
- c) alla rimozione di detriti e fogliame che intasando le caditoie, possono ostacolare il regolare deflusso delle acque piovane.

Art. 14 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

- 1. E' obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
- 2. E' inoltre vietato lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare l'emissione di polveri, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti. Tale divieto non è operante nelle aree agricole e nei giardini.

Art. 15 – Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali

- 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
- 2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
- 3. I cittadini, che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, sono obbligati all'uso di museruola e guinzaglio, nonché a stipulare un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale. In caso di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario solo a seguito dell'attivazione della polizza. Per l'intera durata del sequestro, sarà l'Amministrazione comunale a prendersi cura delle condizioni di salute dell'animale, con spese a carico del proprietario.
- 4. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno e ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità.
- 5. E' vietato organizzare combattimenti tra animali.
- 6. Il proprietario del cane, deve adottare ogni accorgimento finalizzato ad evitare il disturbo della quiete da parte dell'animale, specie in orari serali e notturni.
- Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
- 7. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
- 8. Nei luoghi pubblici, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi (paletta e bustina), che devono essere rimossi immediatamente per garantire l'igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla

collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida.

- 9. E' vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private.
- 10. Per qualsiasi segnalazione in merito a casi di abbandono o maltrattamento degli animali, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Locale.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 16 – Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza

- 1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
- 2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio.
- 3. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

Art. 17 - Smaltimento dei rifiuti

- 1) I rifiuti urbani devono essere conferiti a cura del produttore, negli appositi contenitori messi a disposizione dell'azienda che gestisce la nettezza urbana. I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, dovranno essere chiusi ermeticamente mediante l'apposito coperchio, prima di essere collocati all'esterno delle abitazioni nella giornata stabilita per il ritiro.
- 2) E' vietato collocare i rifiuti solidi urbani al di fuori degli appositi contenitori, appositamente consegnati agli utenti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 3) È fatto obbligo di conferire i rifiuti secondo le modalità di raccolta differenziata istituita dal Comune ed in osservanza delle disposizioni impartite dallo stesso mediante manifesti ed altre forme di comunicazione.
- 4) Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani, tipologie di rifiuti di diversa natura e classificazione. Per i beni durevoli, sono attivate altre forme di raccolta porta a porta o sarà

- possibile conferirli direttamente all'Ecocentro. Per i rifiuti speciali o pericolosi, il produttore deve provvedere direttamente tramite aziende specializzate.
- 5) È fatto obbligo di sminuzzare gli imballaggi voluminosi onde ridurre al minimo il volume degli stessi. Gli utenti devono evitare di inserire nei contenitori rifiuti liquidi, raccogliendoli preventivamente in sacchetti chiusi o simili per impedirne la dispersione.

Art. 18 - Vendita di bevande in bottiglie di vetro.

- 1. E' vietata la vendita per asporto da parte dei titolari di pubblici esercizi, nonché delle altre attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica, di bevande in bottiglie di vetro ed in bicchieri di vetro, dalle ore 22,00 fino alle ore 7,00 del giorno successivo; Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi appositamente organizzati per l'attività di somministrazione o ristorazione. Resta ferma la facoltà di vendere bevande contenute fin dall'origine in recipienti di materiale non vetroso.
- 2. Per il medesimo periodo, è vietato ai consumatori, detenere in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro.
- 3. I locali interessati, dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite idonea cartellonistica.

Art. 19 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali.

- 1. I titolari di pubblici esercizi, attività artigianali o commerciali, sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine, carte, mozziconi, involucri, od altri rifiuti abbandonati dagli avventori, nel raggio di stazionamento degli stessi nei pressi del pubblico esercizio.
- 2. La pulizia giornaliera, dovrà essere effettuata entro le ore 8,00 del mattino.
- 3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostanze.
- 4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte con l'utilizzo di strumenti idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua ecc.).
- 5. E' fatto obbligo, durante le operazioni di lavorazione di materiali per l'edilizia (lapidei, metallici, legnosi ecc.), di adottare ogni cautela idonea ad evitare a persone o cose causati dalla proiezione di polveri, schegge e affini.
- 6. Chi esercita l'attività artigianale di meccanico, carrozziere, gommista ecc., dovrà adottare ogni accorgimento finalizzato a mantenere pulita l'area pubblica antistante il proprio locale.

Art. 20 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

- 1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
- a) campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso.
- b) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E' inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
- c) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori dei luoghi a ciò preposti;

- d) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
- e) utilizzare animali per l'accattonaggio. Se rinvenuti in simili circostanze, gli animali saranno sequestrati dagli organi di Polizia;
- f) lavare veicoli e animali sul suolo pubblico;
- g) scaricare sul suolo pubblico, acque e liquidi derivanti da pulizie o lavaggi, nell'esercizio di attività private, artigianali o commerciali;
- h) denudarsi, bestemmiare o tenere comportamenti che offendono la morale o la fede pubblica;
- h) abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale così come somministrare in ambito urbano qualunque tipo di alimento ai piccioni (*specie columbia livia domestica*) selvatici;
- i) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- l) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via.
- m) esercitare l'accattonaggio, specie con l'impiego di minori, negli spazi pubblici o all'ingresso del Cimitero o altri edifici di culto.

Art. 21 - Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario.

- 1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni.
- 2. E' fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, opuscoli, o altro materiale pubblicitario sotto le porte d'accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle autovetture ed ogni altro tipo di veicoli.
- 3. Il deposito del materiale pubblicitario nelle cassette postali, deve avvenire previo ripiegamento del volantino in quattro parti, in modo che nessun lembo fuoriesca dalla cassetta stessa.
- 4. I soggetti committenti della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o di materiale pubblicitario quali volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi sono tenuti vigilare affinché la diffusione avvenga nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi.
- 5. I soggetti di cui al comma 5 rispondono in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, delle violazioni alle disposizioni del presente articolo.

Art. 22 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

- 1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada.
- 2. E' proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone.

Art. 23 – Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. E' favorito il gioco di bambini e ragazzi nei cortili e nei giardini condominiali. Per tutelare

la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.

2. I gruppi di cittadini che vogliano organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

Art. 24 - Recinzione e manutenzione dei terreni

- 1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di insetti. I cittadini sono inoltre tenuti ad adottare ogni accorgimento utile ad evitare il rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
- 2.In particolare, è fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori di aree private, *di provvedere*, ogni qualvolta sia necessario:
 - a) alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea;
 - b) alla rasatura dell'erba, <u>in modo che il manto erboso non superi i 10 cm. di altezza,</u> ed al taglio dei rovi prospicienti la sede stradale;
 - c) al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione e smaltimento di eventuali rifiuti;
 - d) alla potatura di siepi, rami di alberi o altre essenze arboree prospicienti il confine stradale, onde impedire che queste occultano la segnaletica, restringano la carreggiata, diminuiscano la visibilità da parte dei conducenti di veicoli, o siano di intralcio alla libera circolazione veicolare e pedonale.
 - e) Alla tempestiva rimozione di ramaglie e fogliame, relative a piante di proprietà prospicienti il confine stradale, che sia caduto sui marciapiedi.
- 3.La pulizia degli spazi suindicati, deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile, entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

In caso di inosservanza, l'esecuzione della bonifica potrà essere disposta anche d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente.

4. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso a terzi non autorizzati e prevenire lo scarico abusivo di rifiuti.

Art. 25 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

- 1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del Regolamento edilizio vigente.
- 2. Ogni monumento, tabernacolo, edicola votiva, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune.
- 3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più idonei al raggiungimento della finalità.

Art. 26 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

- 1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
- 2. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.

Art. 27 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde pubblico

- 1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
- a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
- b) entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia segnalato;
- c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
- d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini, in modo non corretto, o da parte di persone di età differente, rispetto a quella consentita.

Art. 28 - Canali e scoline.

- 1. Fatte salvo quanto previsto dalle norme di legge statali e regionali, i proprietari frontisti dei terreni contigui alle strade comunali e vicinali, devono provvedere all'adozione delle opere e manutenzioni a tutela del territorio, affinchè sia sempre garantito il regolare deflusso delle acque. In particolare è fatto obbligo di provvedere a quanto segue:
- a) ripristino dei muri di sostegno dei fondi laterali a strade comunali e vicinali,
- b) ripristino delle scarpate e degli argini al fine di evitare smottamenti;
- c) spurgo e ripulitura di fossi e scoline con rimozione di qualsiasi tipo di ostruzione, anche temporanea, che impedisca il regolare deflusso delle acque;
- d) profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia del fondo e delle sponde dei fossi e delle scoline adiacenti le strade comunali e vicinali, in maniera tale da conservare la sezione e pendenza originarie;
- e) taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e scoline;
- f) taglio dei rovi, delle siepi e dei rami prospicienti il suolo pubblico.

TITOLO IV - TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 29 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- 1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
- 2. E' fatto obbligo agli esercenti mestieri rumorosi, attività artigianali ed industriali, di rispettare il seguente orario di lavoro:
- dal 1° novembre al 30 aprile: dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- dal 1° maggio al 31 ottobre: dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
- 3. L'attività di raccolta differenziata del vetro e del metallo, da parte dell'azienda incaricata per la gestione della nettezza urbana, dovrà avvenire, salvo motivi urgenti, nel rispetto del seguente orario: dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, salvo diverse intese con la ditta incaricata.
- 4. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici negozi, devono essere tarati in modo che il funzionamento continuo non sia di durata superiore a cinque minuti.

Art. 30 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

- 1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili ed i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00, salvo autorizzazione in deroga.
- 2. Nel rispetto dell'articolo 31 del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
- 3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può sospenderne l'attività.

Art. 31 - Rumori e schiamazzi in sede stradale

- 1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
- 2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
- 3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 32 - Abitazioni private e regolamenti condominiali

- 1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
- 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
- 3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo,
- 4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
- 5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominali.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni dello spettacolo viaggiante). Il presente regolamento, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 33 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere puliti, ben manutenuti e adeguatamente tinteggiati.

Art. 34 – Obblighi dei titolari di pubblici esercizi

- 1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
- 2. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni e provvedere affinché siano mantenuti in perfetta efficienza e funzionalità durante le ore di apertura.

Art. 35 – Modalità di esposizione di merci sul suolo pubblico.

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli

stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.

- 2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
- 3. Gli esercenti di attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via possono essere autorizzati, nel rispetto delle normativa igienico-sanitaria, ad occupare parte del suolo pubblico per esposizione di merci, purché il marciapiede da occupare sia di ampiezza sufficiente a garantire la libera circolazione pedonale.
- 4. Non è consentito effettuare occupazioni di suolo pubblico con merce nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce, in ogni caso non devono essere causa di intralcio alla circolazione stradale.
- 5. Qualora per l'esposizione siano utilizzate strutture di qualsiasi tipo (quali bacheche, stands, mensole ecc.), queste devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali. Se sono interessate aree soggette a vincoli, è necessario il parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
- 6. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 36 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Cutrofiano, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 37 - Manifestazioni temporanee. Luminarie

- 1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
- 2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
- 3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 24.00, salvo deroga concessa dal competente Ufficio comunale.
- 4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
- 5. Chiunque sia incaricato di eseguire l'installazione di luminarie sul suolo pubblico, in occasione di particolari ricorrenze, fermo restando la documentazione prevista dalla normativa di settore, è tenuto ad acquisire il nulla-osta preventivo del Settore Vigilanza del Comune, previa presentazione di planimetria in scala opportuna, riportante l'esatta ubicazione dei pali di sostegno sulla sede stradale di ogni via o piazza interessata. Le luminarie poste trasversalmente alle strade, devono essere collocate ad un'altezza idonea a consentire il libero transito dei veicoli.

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 38 - Sistema sanzionatorio

- 1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
- 2. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Locale. Le violazioni possono essere accertate anche dagli appartenenti alle Forze di Polizia nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3 I soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme e nei termini previsti dalla legge citata.
- 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, sono introitati dal Comune.

Art. 39 - Sanzioni

- 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 12 (protezione a fabbricati, pozzi, cisterne e simili), e 26 comma 2° (cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri), sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 pagamento in misura ridotta pari ad euro 160,00.
- 2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 6 (pericoli di incendi ed esalazioni moleste), 7 (accensione dei falò tradizionali), 21 (volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario), 24 (recinzione e manutenzione dei terreni), 28 (canile e scoline), 30 comma 1° (rumori e schiamazzi nei pubblici esercizi), sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500 pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00.
- 3. Le violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.
- 4. Qualora ai sensi del presente regolamento, sia richiesto un titolo autorizzativo per esercitare una determinata attività, esso deve essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante il controllo. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 25,00 ed euro 500,00 pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.
- 5. E' sempre consentito il sequestro amministrativo cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge n. 689/81.
- 6. E' data facoltà agli agenti accertatori, di accedere nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
- 7. E' demandata alla Giunta Comunale, con proprio provvedimento, la facoltà di modificare od integrare gli importi delle sanzioni, previsti dal presente articolo.

Art. 40 – Ripristino o rimozione delle opere abusive

- 1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi od a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, specificando se il ripristino o la rimozione siano da realizzare immediatamente.
- 2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi od alla rimozione richiesta, è applicata nei suoi confronti, la sanzione prevista dall'articolo 39 comma 3.
- E' facoltà del Comune, provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato che non ha ottemperato.

- 3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata esecuzione, l'agente accertatore invia il rapporto al Comando di Polizia Locale, che emana un provvedimento di diffida ad ottemperare entro il termine massimo di giorni 30, da notificarsi al trasgressore.
- 4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 39 comma 3.
- 5. In caso di inottemperanza, si provvede al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere, a cura del Comune, con spese a carico dell'interessato.

SECONDA PARTE

TITOLO VII – Azioni di convivenza civile e coesione sociale

Art. 41 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio.

Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minorenni, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.

- 2. La Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.
- 3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta e attuata dal personale della Polizia Locale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.
- 4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.
- 5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

Art. 42 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

- 1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.
- 2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Art. 43 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

- 1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Locale ha il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
- 2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno essere affiancati dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali.
- 3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Qualora i minori siano di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di Polizia. In tutti i casi succitati, viene trasmessa la relativa segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
- 4. Le misure di accompagnamento e ricovero precedentemente descritte devono essere attuate soprattutto in situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art. 44 Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

- 1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, i seguenti comportamenti:
- a) il rispetto della dignità della persona e la promozione di pari opportunità;
- b) soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
- c) rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Locale eventuali abusi;
- d) l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
- e) l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
- f) educare al rispetto di tutti, all'accoglienza ed all'armonia civile;
- g) ogni azione di prevenzione e contrasto al razzismo;
- h) la pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;
- i) i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
- I) l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e deboli;
- m) L'apposizione, da parte degli amministratori dei condomini, di una targa visibile, di qualsiasi materiale, nell'atrio degli edifici amministrati, contenente i il proprio nominativo, l'indirizzo ed il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio;
- n) illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne;

o) assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.

Art. 45 – Entrata in vigore del regolamento. Abrogazioni.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo pretorio on- line dell'Ente.
- 2. Da tale data, è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana deliberato con atto n. 838 del 25.01.1894.
- 3. Da tale data, sono altresì abrogate le norme regolamentari e le ordinanze incompatibili con il presente regolamento.